CAMERA DEI DEPUTATI N. 2028-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **LUCIANO CAVERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(GORIA)

Presentato il 9 dicembre 1987

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Proprio di recente si è celebrato il quarantennale dello Statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta. In questa occasione tutte le forze politiche hanno concordato sulla necessità che venga data reale applicazione dello statuto. Questo disegno di legge prevede appunto di dare nuovamente operatività alla Commissione paritetica che si sta occupando delle materie ancora da trasferire. Infatti, nel 1981, con l'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, si conferiva al Governo la delega per l'emanazione di decreti aventi forza di legge ordinaria per il trasferimento delle funzioni statutarie alla regione Valle d'Aosta, non ancora oggetto di trasferimento.

Il termine della delega, prorogato una prima volta con l'articolo 25, comma 19-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, e, successivamente, con la legge 23 dicembre 1986, n. 926, è scaduto il 31 dicembre dello scorso anno.

La proroga si rende dunque necessaria per permettere alla Commissione paritetica l'esame di importanti norme di attuazione, quali quelle relative alla previdenza e all'assicurazione sociale.

La Commissione affari costituzionali, visto il dilatarsi dei tempi, ha modificato il termine di scadenza della delega onde evitare una possibilità di lavoro troppo breve per la Commissione paritetica e la necessità di una nuova proroga.

La nuova data è appunto stata spostata dal 31 dicembre 1988 al 31 dicembre 1989.

Luciano CAVERI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.	1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *identico*.